



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione Generale Incentivi Energia

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica" Componente 2 "Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" Ambito di Intervento/misura 2 "Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete" – Investimento 2.2 "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica" (M2C2.2.2). Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare la Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica" Componente 2 "Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" Ambito di Intervento/misura 2 "Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete" – Investimento 2.2 "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica" (M2C2.2.2) del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare dei progetti PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per interventi su resilienza climatica reti, nell'ambito dell'Investimento 2.2, Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150 registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2022, registrazione n. 1725, con il quale sono stati definiti gli indirizzi generali per l'attuazione degli interventi relativi alla misura M2C2 investimento 2.2.;

VISTA la nota del 16 maggio 2022 prot. n. 60396 del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR- Direzione Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo avente ad oggetto gli esiti della valutazione preliminare, tra l'altro, del presente Avviso;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del 7 aprile 2022 n. 0000150, all'articolo unico comma 1, prevede che le risorse finanziarie, pari a euro 500 milioni, attribuite all'investimento 2.2, missione 2, componente 2 del PNRR, sono destinate al concessionario della rete elettrica di trasmissione e ai concessionari della rete elettrica di distribuzione e sono finalizzate alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi volti ad aumentare la resilienza di almeno 4000 km della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi nonché a ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e a limitare le conseguenze sociali ed economiche negative per le aree interessate;

CONSIDERATO, altresì, che il citato decreto del 7 aprile 2022 n. 0000150, all'articolo Unico, comma 2 stabilisce che l'importo pari a euro 150 milioni è volto a sostenere la realizzazione di interventi che impattano su almeno 1500 km della rete di trasmissione e che l'importo pari a euro 350 milioni è volto a sostenere la realizzazione di interventi sulla rete di distribuzione, per un costo ammissibile non superiore a 125.000 euro/km e che l'ammontare delle agevolazioni concedibili per ciascun progetto sia sulla rete di trasmissione che sulla rete di distribuzione non è inferiore a euro 1.000.000 (un milione);

CONSIDERATO, che il comma 5 dell'articolo unico del citato decreto del Ministro per la Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150 dispone che la Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero della Transizione Ecologica adotta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, i provvedimenti necessari alla attuazione degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo unico stabilendo in particolare le modalità e i termini di presentazione dei

progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione del contributo comprese le modalità di rimodulazione dell'ultimo progetto in graduatoria nel caso di insufficienza di risorse, l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili direttamente collegate e funzionali alla realizzazione dell'investimento e la loro decorrenza, nonché le cause di revoca del contributo;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza del corrispondente codice unico di progetto (CUP) che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, nonché le modalità di rendicontazione e della gestione del PNRR;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, con riferimento all'Investimento 2.2, M2C2 del PNRR:

- la milestone M2C2-12, in scadenza al quarto trimestre del 2022: “*Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme*”;
- il target M2C2-13, in scadenza al secondo trimestre del 2026: “*Miglioramento della resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto legge n. 80 del 2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica pubblicato sulla GURI del 23 settembre 2021 che all'articolo 15 lettera d) prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione

Generale Incentivi Energia (IE) del Dipartimento Energia (DiE) del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il DPCM del 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022 con il n. 228 con cui è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2009/72/CE;

VISTO il regolamento UE 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto Legislativo n. 210 dell' 8 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che le attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero della Transizione ecologica), nonché gli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per cui a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, che stabilisce che l'attività di distribuzione di energia elettrica, per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita nonché l'art. 38 del Dlgs 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che disciplina l'unbundling funzionale per le società di distribuzione che alimentano meno di 100.000 punti di prelievo;

VISTO l'articolo 11 comma 9 del TIT – Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni) che, al fine di incentivare i gestori della rete elettrica di distribuzione ad aumentare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, prevede che le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti dai distributori a partire dall'anno 2016 non sono portate in detrazione della quota di ammortamento riconosciuta ai sensi dell'art. 11 comma 8 per tre anni, e comunque fino al raggiungimento di una soglia massima pari al 10% del valore del contributo percepito;

CONSIDERATO che con riferimento ai contributi concessi a valere sul presente Avviso pubblico trova applicazione il citato art. 11 comma 9 del TIT;

VISTA la comunicazione della Commissione 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del Clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" e, in particolare il

punto 373 secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che in Italia i Gestori delle reti di distribuzione DSO operano in regime di monopolio secondo le condizioni individuate dalla citata comunicazione della Commissione C 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022 e che pertanto gli interventi sulle infrastrutture energetiche di cui all'investimento 2.2. Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non sono soggetti alle norme sugli Aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la trasformazione dell'Italia in un'economia climaticamente neutra richiede investimenti consistenti su un arco temporale medio-lungo, soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, le infrastrutture per l'energia elettrica e l'efficienza energetica complessiva del sistema;

CONSIDERATO che in questo contesto, una delle priorità delineate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima italiano (di seguito PNIEC) sulle infrastrutture elettriche è la resilienza dei sistemi elettrici;

CONSIDERATO in particolare che il PNIEC evidenzia la necessità di interventi preventivi in linea con la sempre crescente frequenza di eventi meteorologici intensi a seguito dei cambiamenti climatici in quanto l'infrastruttura elettrica è stata pesantemente esposta a tali eventi negli ultimi anni, soprattutto in alcune zone del nord e del centro Italia, con conseguenze molto negative per le aree interne, dove peraltro la popolazione è mediamente più anziana e gli effetti causati da un'interruzione prolungata di forniture (anche di più giorni) risultano particolarmente gravi;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC".

APPROVA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Definizioni)

Termine	Descrizione
Beneficiario del contributo o Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto individuato con la procedura di selezione responsabile, in qualità di Soggetto attuatore, dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
DiE	Dipartimento Energia – Ministero della Transizione Ecologica.
Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale	Richiesta di pagamento presentata dal Beneficiario del contributo all'Amministrazione centrale titolare dei progetti PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo

Termine	Descrizione
	specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Impresa verticalmente integrata	un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura (direttiva UE 2019/944, articolo 2, punto 53).
Indicatori di output	Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Isola di sezionamento	porzione di rete che può essere isolata da organi di seziona.
Isola di telecontrollo	porzione di rete che può essere isolata da organi di sezionamento controllati da remoto.
Linea MT	insieme dei rami MT e dei nodi MT normalmente alimentati da un interruttore di impianto primario.
Lunghezza del Perimetro dell'intervento/progetto:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lunghezza in km delle linee MT della concessione sottese alle CP a cui afferisce la porzione di rete (Linea MT) oggetto di intervento/progetto, oppure ○ Lunghezza in km delle linee MT della concessione oggetto dell'intervento/progetto se il DSO non presenta una CP (DSO sottesi).
Lunghezza della Porzione di rete MT beneficiata dall'intervento	Lunghezza in km della nuova linea oppure della linea MT per la quale si è conseguito un aumento del tempo di ritorno a seguito dell'intervento sui suoi Rami MT e/o Nodi MT.
Lunghezza della Porzione di rete MT beneficiata dal progetto	Lunghezza complessiva in km delle nuove linee MT e/o delle linee MT per la quale si è conseguito un aumento del tempo di ritorno a seguito degli interventi previsti nel progetto.

Termine	Descrizione
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Ministero	Ministero della Transizione Ecologica.
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura del PNRR	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti/interventi ivi finanziati.
Nodo MT	Elemento di rete nel quale si ha un sezionamento o biforcazione della rete.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
Perimetro dell'intervento/progetto	<ul style="list-style-type: none"> ○ Parte della rete MT della concessione sottesa alle CP a cui afferisce la porzione di rete (Linea MT) oggetto di intervento/progetto, oppure ○ Rete MT della concessione oggetto dell'intervento/progetto se il DSO non presenta una CP (DSO sottesi)
Pilastro	Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

Termine	Descrizione
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Porzione di rete MT beneficiata dall'intervento:	Parte del perimetro dell'intervento in cui è stata installata una nuova linea oppure per la quale si è conseguito un aumento del tempo di ritorno di una linea MT a seguito dell'intervento sui suoi Rami MT e/o Nodi MT.
Porzione di rete MT beneficiata dal progetto:	Parte del perimetro del progetto in cui sono state installate nuove linee MT e/o delle Linee MT per le quali si è conseguito un aumento del tempo di ritorno a seguito degli interventi previsti nel progetto.
Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Ramo MT	Porzione di rete MT compresa tra due nodi MT.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Resilienza	Capacità di un sistema di ritornare velocemente nella situazione iniziale dopo aver subito una perturbazione. Sono componenti essenziali della resilienza sia la tenuta alle sollecitazioni, sia la capacità di ripristinare il servizio anche in condizioni di emergenza.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
Soggetto proponente	Il soggetto che presenta la domanda di finanziamento.
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Beneficiario del contributo nel rispetto della

Termine	Descrizione
	normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Tempo di ritorno (TR)	Tempo di ritorno dell'evento (dato dall'inverso della probabilità annua che si verifichi un disservizio per uno specifico fattore di rischio).
TR ex-ante	Tempo di Ritorno ex-ante del disservizio legato al fattore di rischio di ciascuna linea e/o impianto.
Unità di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.
Unità di Missione RGS	Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio dei progetti del PNRR.

Articolo 2

(Finalità dell'avviso e ambito di applicazione)

1. Con il presente avviso il MiTE – Dipartimento Energia - Direzione Generale Incentivi Energia intende selezionare e finanziare progetti che prevedono interventi sulla rete di distribuzione finalizzati ad aumentare la resilienza del sistema elettrico agli eventi di stress meteo climatico in modo da evitare o comunque ridurre la probabilità e l'entità delle interruzioni di corrente.
2. L'avviso è inquadrato nell'ambito della Missione 2 Componente 2 Investimento 2.2 "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica" del PNRR.
3. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, nonché dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150.
4. Il presente avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU.
5. Il presente avviso concorre al perseguimento degli obiettivi specifici individuati per l'investimento 2.2. citato al precedente comma 1, ed in particolare al miglioramento, al 2° trimestre 2026, della resilienza di almeno 4000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme (Target M2C2-13).

6. La procedura di selezione dei progetti è valutativa a graduatoria in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, con la Scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 Investimento 2.2: "Interventi su resilienza climatica reti",
7. Il presente Avviso si ispira ai seguenti principi e obblighi:
 - principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
 - obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare MEF-RGS n. 33/2021;
 - obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
 - superamento dei divari territoriali;
 - rispetto della promozione della parità di genere;
 - protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria dell'avviso)

1. La dotazione complessiva del presente Avviso, determinata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 N. 0000150, è pari a 350 milioni di euro, di cui almeno 140 milioni, pari al 40% del totale, riservato alle regioni del Mezzogiorno - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - a valere sul PNRR - NextGenerationEU, Missione 2 Componente 2 potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete – Investimento 2.2. "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica". Nel caso in cui non si raggiungesse la suddetta percentuale perché le richieste di contributi non esauriscono la quota riservata o perché le proposte progettuali ricadenti nei territori indicati non soddisfano i criteri di ammissibilità, le risorse non assegnate saranno utilizzate per il finanziamento di progetti utilmente collocati in graduatoria da realizzarsi in altre aree territoriali.
2. Per la realizzazione degli interventi è stabilito un costo unitario massimo pari a euro 125.000,00/Km di rete beneficiata.

Articolo 4

(Soggetti proponenti)

1. Possono accedere al finanziamento di cui al presente Avviso esclusivamente: gli operatori del sistema di distribuzione dell'intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica per i quali non sia stato avviato un procedimento di decadenza, ad esclusione di quelli che svolgono anche attività di produzione salvo il caso in cui le società integrate

verticalmente siano dotate di strumenti idonei a garantire la separazione delle attività di produzione e distribuzione tramite conti separati per ciascuna delle attività.

2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, anche a partecipazione pubblica, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - d) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - e) avere capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini previsti, nonché adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora siano Comuni o Province Autonome, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - b) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Articolo 5

(Requisiti di ammissibilità contenuti dei progetti e tempi di realizzazione)

1. Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali:
 - a) devono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) devono riguardare progetti da ultimare improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2026. La data di ultimazione prevista deve essere indicata nell'apposito cronoprogramma allegato alla domanda di finanziamento di cui all'articolo 8;
 - c) non possono riguardare interventi già ammessi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti al meccanismo incentivante di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 566/2019/r/eel (TIQE, articoli dal 79 bis al 79 septies);
 - d) non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea o nazionali conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 ed in coerenza con quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 33/2021;
 - e) non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente avviso;
 - f) devono riguardare interventi con un media dei Tempi di Ritorno ex-ante inferiore a 50 anni;

- g) devono avere un costo superiore/uguale a 1 MEuro e consistenza superiore/uguale a 8 km di rete beneficiata;
- h) devono portare ad un miglioramento dei tempi di ritorno medio, calcolato come descritto nella tabella criteri di valutazione art. 9, superiore/uguale al 10%;
- i) devono portare un miglioramento del beneficio medio dei tempi di ritorno dei nodi MT, calcolato come descritto nella tabella criteri di valutazione art. 9, superiore/uguale a 10.
- j) non devono riguardare proposte progettuali da realizzarsi contestualmente sia nelle regioni del mezzogiorno sia nelle regioni del centro-nord;
- k) Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni) le proposte progettuali non devono prevedere spese incluse o da includere nella remunerazione in tariffa.

2. Con riferimento ai contenuti:

le proposte progettuali devono prevedere la realizzazione di interventi volti ad incrementare il livello di resilienza agli eventi meteo climatici quali:

- formazione di manicotti di ghiaccio/neve;
- vento/caduta piante;
- allagamenti e rischio idrogeologico;
- ondate di calore;
- inquinamento salino e/o atmosferico.

I progetti potranno prevedere la costruzione, l'adeguamento, l'irrobustimento e l'efficientamento di infrastrutture elettriche per la distribuzione finalizzati ad incrementare il livello di resilienza attraverso interventi per:

- la mitigazione dei rischi;
- l'aumento della tenuta alle sollecitazioni;
- l'irrobustimento della rete.

A titolo esemplificativo risulteranno agevolabili progetti che prevedono:

- realizzazione di nuovi elettrodotti;
- incremento della magliatura della rete;
- interramenti totali/parziali di linee;
- irrobustimento delle linee (es. sostituzione conduttori, sostegni, funi di guardia, realizzazione di linee in cavo);
- sostituzione di giunti;
- rifacimento totale o parziale di cabine secondarie o posti di trasformazione su palo;
- interventi atti alla riduzione dei rischi indiretti dovuti alla caduta di piante per effetto di fenomeni meteo climatici come vento forte;
- interventi atti alla riduzione dell'effetto delle ondate di calore;
- interventi atti alla realizzazione di nuovi nodi telecontrollati.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono rendicontabili a valere sulla dotazione finanziaria del presente Avviso i costi essenziali/strumentali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto, purché siano ad essi pertinenti e direttamente connessi e nei limiti in cui tali costi possano ritenersi ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. In particolare, le spese ammissibili sono le seguenti:
 - a) Terreni. Rientrano in questa categoria l'acquisto dei terreni non edificati, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale del progetto e comunque non oltre l'eventuale limite imposto dalla normativa vigente;
 - b) Opere murarie. Rientrano in questa categoria l'eventuale acquisto di fabbricati, le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché gli oneri obbligatori legati alla sicurezza dei lavori;
 - c) Impianti, macchinari ed attrezzature. Sono compresi in questa categoria i macchinari, gli impianti e le attrezzature, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e ad uso esclusivo dello stesso. In questo ambito eventuali apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale dovranno utilizzare protocolli di comunicazione non proprietari;
 - d) Altri beni ad utilità pluriennale. Rientrano in questa categoria altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l'operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni, le spese per espropri, acquisizione di diritti di superficie e di servitù, le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari.
2. Le spese, per essere considerate ammissibili, dovranno riferirsi a misure avviate successivamente alla data del 1° febbraio 2020.
3. Le spese inerenti all'acquisizione di beni e servizi nonché l'affidamento di servizi e forniture saranno ammissibili unicamente se sostenute all'esito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di appalti pubblici e sempre che gli stessi siano essenziali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto.
4. I costi relativi all'IVA non sono ammissibili a livello di progetto se recuperabili da parte del Soggetto beneficiario del contributo/Soggetto attuatore e devono essere puntualmente individuati e tracciati per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali, ivi compreso il sistema REGIS.

Articolo 7

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, così come elencati all'art.6, sostenuti per la realizzazione degli interventi.
2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili non può essere inferiore a euro 1.000.000 (un milione).

Articolo 8

(Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

1. Al fine dell'accesso al finanziamento, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi da 2 a 6, la domanda di finanziamento, completa di tutti i suoi allegati, in conformità al modello accluso al presente Avviso pubblico (allegato 1 - modello per la compilazione della domanda).
2. Con la domanda di finanziamento, che deve essere firmata dal Legale rappresentante del beneficiario del contributo, i soggetti proponenti dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2b, 2c e 2d per le imprese e comma 3a e 3b per i comuni e le Province Autonome, che gli interventi proposti non sono stati già ammessi dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti al meccanismo incentivante di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 566/2019/r/eel (TIQE, articoli dal 79 bis al 79 septies) - art. 5 comma 1c) e il rispetto dei principi previsti per i progetti del PNRR.
3. Alla domanda di finanziamento, che solo per le imprese dovrà essere corredata dalla visura camerale comprovante l'iscrizione al registro delle imprese, sarà allegata la proposta progettuale che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - dati anagrafici e identificativi;
 - obiettivi dei progetti: Km di rete interessata – perimetro del progetto così come definito all'art. 1 - dagli interventi di resilienza alla data del 30 giugno 2026;
 - tempi di ritorno ex-ante - calcolato come nella tabella criteri di valutazione art. 9
 - variazione dei tempi di ritorno di disservizio per ogni intervento - calcolato come nella tabella criteri di valutazione art. 9;
 - efficienza dell'intervento - calcolato come nella tabella criteri di valutazione art. 9
 - beneficio dell'intervento sui nodi MT - calcolato come nella tabella criteri di valutazione art. 9;
 - descrizione dell'intervento;
 - piano finanziario;
 - cronoprogramma finanziario, fisico e procedurale con particolare riferimento al target del progetto in termini di KM di rete interessata dagli interventi di resilienza. Il cronoprogramma procedurale dovrà indicare la data di inizio e fine delle principali fasi (progettazione, autorizzazioni, affidamenti, consegna lavori, fine lavori).
4. La presentazione della domanda di finanziamento deve avvenire, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo resilienza@pec.mite.gov.it
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate dalle ore 10:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Avviso pubblico e fino alle ore 10:00 del 3 ottobre 2022.
6. La domanda di finanziamento dovrà dare indicazione del referente di progetto.

Articolo 9

(Criteri di valutazione)

1. Per la valutazione delle proposte progettuali sulla rete elettrica di distribuzione vengono adottati i seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Parametri di riferimento DSO		Punteggio massimo
	Intervento (singolo)	Progetto (più interventi)	
<p><i>a) Indici di performance tecnico (degli interventi o del progetto)</i></p>	<p>Tempo di ritorno ex-ante</p> <p>TR ex-ante del disservizio legato al fattore di rischio di ciascuna linea e/o impianto.</p> <p>TR_{ex-ante_i}</p> <p>Gli interventi proposti devono riguardare linee con TR ex-ante inferiore a 50 anni.</p> <p>Vincolo:</p> <p>TR_{ex-ante_i} < 50</p>	<p>Media pesata dei TR ex-ante</p> <p>dei disservizi per i fattori di rischio considerati sui km di rete interessati – così come definiti all’art. 1 - dagli interventi del progetto.</p> <p>TR_{ex-ante} =</p> $\frac{\text{Somatoria}(\text{km}_i * \text{TR}_{\text{ex-ante}_i})}{\text{Somatoria}(\text{km}_i)}$ <p>Vincolo:</p> <p>TR_{ex-ante} < 50</p>	<p>Max_{EA} = 25</p>
	<p>Variazione dei TR di disservizio</p> <p>Variazione dei tempi di ritorno dei disservizi per ciascuna linea e/o impianto, conseguita con l’implementazione dell’intervento.</p> <p>DeltaTR_i =</p> $\text{TR}_{\text{ex-post}_i} - \text{TR}_{\text{ex-ante}_i}$ <p>Gli interventi proposti devono portare a un miglioramento dei TR medio superiore/uguale al 10%</p> <p>Vincolo:</p> <p>TR_{ex-post_i} => 110% * TR_{ex-ante_i}</p>	<p>Variazione media dei TR di disservizio</p> <p>Media pesata sui km di rete interessati delle variazioni dei tempi di ritorno dei disservizi delle linee e/o impianti connessi alla rete, conseguita con l’implementazione del progetto.</p> <p>DeltaTR =</p> $\frac{\text{Somatoria}(\text{km}_i * \text{DeltaTR}_i)}{\text{Somatoria}(\text{km}_i)}$ <p>Vincolo:</p> <p>TR_{ex-post} =>110% * TR_{ex-ante}</p>	<p>Max_{TR} = 25</p>
<p><i>b) Consistenza %</i></p>	<p>Consistenza % dell’intervento in km di rete di distribuzione</p> <p>Kilometri beneficiati complessivi e/o equivalenti delle infrastrutture (linee, nodi,...), comprese le nuove infrastrutture, che beneficiano dell’intervento finalizzato all’incremento della resilienza, in relazione alla lunghezza del perimetro del intervento.</p>	<p>Consistenza % del progetto in km di rete di distribuzione</p> <p>Sommatoria chilometri beneficiati complessiva e/o equivalente in km di infrastrutture (linee, nodi,...), comprese le nuove infrastrutture, che beneficiano del progetto finalizzato all’incremento della resilienza, in relazione alla lunghezza del perimetro del progetto.</p>	

	<p>Km = Lunghezza della Porzione di rete MT beneficiata dall'intervento</p> <p>Lung_perim = Lunghezza del perimetro dell'intervento</p> <p>Consistenza%_i = km_i / Lung_perim</p>	<p>km = Lunghezza della Porzione di rete MT beneficiata dall'intervento del progetto.</p> <p>Lung_perim = lunghezza del Perimetro del progetto</p> <p>Consistenza% = $\frac{\text{Somatoria}(\mathbf{km}_i)}{\mathbf{Lung_perim}}$</p>	Max_{C%} = 20
c) Efficienza (degli interventi o del progetto)	<p>Efficienza dell'intervento</p> <p>Costo dell'intervento rapportato ai km di linea MT oggetto dell'intervento_i</p> <p>Efficienza_i = costo_i / km_i</p>	<p>Efficienza del progetto</p> <p>Costo del progetto rapportato ai km di linea MT oggetto del progetto.</p> <p>Efficienza = $\frac{\text{Somatoria}(\mathbf{costo}_i)}{\text{Somatoria}(\mathbf{km}_i)}$</p>	Max_E = 15
d) Beneficio medio dell'intervento / progetto	<p>Beneficio del intervento/progetto sui Nodi MT</p> <p>Beneficio medio (relativo alle linee considerate nell'intervento/progetto valutato come media dei miglioramenti dei TR dei disservizio dei Nodi MT nel perimetro del progetto per le quali migliora la resilienza.</p> <p>Beneficio_{TRNO} = $\frac{\text{Somatoria}(\mathbf{TRNO_ex_post}_i - \mathbf{TRNO_ex_ante}_i)}{\mathbf{N}}$</p> <p>Vincolo: Miglioramento del beneficio medio uguale/superiore a 10</p> <p>Vincolo: Beneficio_{TRNO} => 10</p>		Max_B = 15
Totale punteggio massimo			100

2. La Commissione di valutazione di cui al successivo art. 10 comma 1 predispone una proposta di graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ogni singola proposta progettuale.

Articolo 10

(Modalità e esiti della valutazione delle proposte progettuali)

1. Con provvedimento del MiTE è istituita un'apposita Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate. La Commissione è composta da cinque membri, tre dei quali da individuarsi tra i dipendenti del MiTE, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri tecnici esperti in rappresentanza di Enti di ricerca con competenze specifiche in materia di resilienza delle reti elettriche.
2. La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 9. La valutazione terrà inoltre conto dell'esigenza di garantire, attraverso la somma dei progetti selezionati, il sub-target individuabile nel DM 7 aprile 2022, n. 150, articolo unico, co. 2, e che risulta pari almeno a 2.500 Km di rete.

3. L'istruttoria delle domande di finanziamento è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5,
 - b) verifica tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
4. La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 3, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le verifiche di cui alla lettera b) dello stesso comma.
5. Nel corso della valutazione di cui al comma precedente, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione di valutazione, tramite gli uffici competenti del MiTE, ne farà richiesta al proponente, assegnando il termine, perentorio e non prorogabile, di 10 giorni per fornire il riscontro richiesto.
6. Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi del comma 5 non sia presentata in modo completo ed esauriente entro il predetto termine, la domanda di finanziamento è valutata sulla base degli elementi disponibili.
7. A conclusione delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione formula una proposta di graduatoria per gli interventi sulla rete di distribuzione sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente articolo 9 e dei punteggi ivi previsti.
8. In caso di parità di punteggio fra uno o più progetti, la collocazione prioritaria in graduatoria dipenderà dall'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento.
9. Sulla base della proposta di graduatoria di cui al precedente articolo 9 comma 2 il MiTE - Direzione Incentivi Energia - procede alla formulazione dell'elenco dei progetti ammessi in considerazione della riserva del 40% delle risorse finanziarie destinate alle Regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e procede successivamente alla pubblicazione del medesimo elenco sul sito istituzionale del MiTE www.mite.gov.it, entro il termine del 31.12.2022 ai fini del rispetto della milestone M2C2-12, e alla pubblicazione del comunicato sulla GURI.
10. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti per il finanziamento dell'intero ammontare dell'ultimo progetto ammesso, lo stesso verrà finanziato parzialmente fatta salva la facoltà del proponente di rinunciare al finanziamento parziale. In caso di rinuncia il MiTE può procedere allo scorrimento della graduatoria.
11. Ai fini del conseguimento del target relativo all'investimento 2.2, missione 2, componente 2, in tutti i casi in cui, a qualsiasi titolo, residuino risorse non assegnate sulla dotazione finanziaria prevista al precedente articolo 3 (350 MEuro), si potrà procedere, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, alla riallocazione di tali risorse nell'ambito della linea di intervento individuata al comma 2 lettera a) del decreto del Ministro per la Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150 -

Articolo 11

(Obblighi del beneficiario del contributo)

1. Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga a:
 - completare la realizzazione degli interventi finanziati entro il 30 giugno 2026;
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a finanziamento;
- custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute nonché la documentazione relativa ai target realizzati ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021. In ogni caso, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa devono essere conservati su supporti informatici adeguati e resi disponibili su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Il Soggetto attuatore, inoltre, si impegna a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046) da parte della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e l'EPPO;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- effettuare i controlli relativi alla riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR prima di rendicontarle al MiTE;
- utilizzare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative del presente Avviso;
- presentare almeno una relazione annuale sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati;
- rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto e trasmettere al MITE – Direzione Generale Incentivi Energia ogni qualsiasi documentazione comprovante il raggiungimento dei target definiti negli indicatori;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi del Regolamento 241/2021 articolo 34 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente e sulla base delle indicazioni che saranno successivamente comunicate;
- rispettare il principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli

obiettivi ambientali – cfr. disposizioni di cui all'allegato 2 al presente avviso-, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- con riferimento specifico al contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, adottare soluzioni, tecniche e comportamenti coerenti con il rispetto del principio;
- conseguire entro la data del 30 giugno 2026 i target dichiarati nella domanda di finanziamento comunicandone tempestivamente l'avvenuta realizzazione al MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia;
- rispettare quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target associati all'Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- assicurare che le spese finanziate con il presente Avviso non vengano incluse nella remunerazione in tariffa fermo restando quanto previsto dell'art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni);
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- presentare, unitamente alla domanda di finanziamento la dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per i progetti del PNRR, firmata dal Legale rappresentante del beneficiario del contributo (allegato 1 - modello per la compilazione della domanda);

- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal MiTE, anche al fine di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi.

Articolo 12

(Concessione delle agevolazioni)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi con provvedimento del MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia, si provvede alla concessione del finanziamento ai beneficiari del contributo dei progetti ammissibili e finanziabili, entro i limiti della dotazione di cui all'articolo 3 comma 1.
2. La trasmissione del decreto di concessione del finanziamento ai beneficiari del contributo avviene a mezzo Posta elettronica certificata.
3. Il decreto di concessione controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario del contributo per integrale accettazione di quanto in esso contenuto è trasmesso, entro 10 giorni dalla data di ricevimento, al MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia a mezzo Posta elettronica certificata unitamente alle dichiarazioni e/o attestazioni che si rendono necessarie ai fini della concessione del finanziamento.

Articolo 13

(Modalità di erogazione del contributo, rendicontazione delle spese)

1. I beneficiari del contributo possono richiedere, successivamente alla trasmissione del decreto di concessione controfirmato per accettazione dal legale rappresentante, l'erogazione di un prefinanziamento fino ad un massimo del 10 % del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. Il prefinanziamento richiesto deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del MiTE – Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. Tale prefinanziamento deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione ai sensi dei successivi commi.
2. Il beneficiario potrà richiedere lo svincolo della polizza a garanzia alla presentazione della rendicontazione finale di spesa o in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente alle erogazioni del prefinanziamento.
3. Per le erogazioni delle successive quote di contributo – una o più quote intermedie fino ad un importo pari al 90% del contributo complessivo, incluso l'eventuale prefinanziamento di cui al precedente comma 1, i beneficiari presentano una richiesta di erogazione corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo, comprensiva dello stato di avanzamento con riferimento al target raggiunto in termini di Km di rete, dalla dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento.
4. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del MiTE, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e

ammissibilità della spesa, entro 90 giorni dalla data di richiesta di erogazione, i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del contributo richiesto e ritenuto ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di prefinanziamento. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

5. La rendicontazione a saldo dovrà essere presentata entro la data del 31 agosto 2026 e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026, dalla documentazione tecnica dalla quale si evinca il numero di Km di rete beneficiata dagli interventi di resilienza, dalle comunicazioni RAB inviate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente riferite al periodo di esecuzione del progetto con evidenza delle detrazioni intervenute ai fini della determinazione della tariffa (Per le comunicazioni RAB non ancora eseguite alla data di presentazione della richiesta del saldo il beneficiario dovrà inoltrare una dichiarazione con cui si impegna a trasmettere le stesse non appena formalizzate), dalla dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio DNSH e dalla dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento.
6. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del MiTE, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto.
7. Fermi restando gli adempimenti previsti nei precedenti commi 3 e 5 le rendicontazioni intermedie e la rendicontazione del saldo dovranno essere corredate:
 - dai documenti giustificativi di spesa annullati in modo indelebile dalla dicitura "Finanziato dalla dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNR, M2C2.2.2. "Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro)"
 - dai documenti giustificativi di pagamento nei quali, laddove previsto dalla normativa applicabile, dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG) – ove pertinente–;
 - dalle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inerenti al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2b) 2c) e 2d) per le imprese e comma 3a) e 3b) per i Comuni e le Province Autonome, all'art. 5 comma 1c) e 1d) nonché dalla dichiarazione inerente il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 11.
8. Ulteriori modalità di rendicontazione potranno essere esplicitate in apposite linee guida di rendicontazione delle spese sostenute adottate dal MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia.
9. Tutte le rendicontazioni presentate dai beneficiari del contributo sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del MiTE, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalla Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.
10. Il MiTE potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa del beneficiario e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati e il numero di Km di rete beneficiati dagli interventi dichiarati/documentati.

Articolo 14

(Obblighi di rendicontazione dei target)

1. Entro la data del 30 giugno 2026 i beneficiari del contributo dovranno garantire, pena la revoca del contributo concesso, il raggiungimento del target in termini di Km di rete del sistema elettrico beneficiata dagli interventi di miglioramento della resilienza. Il target non potrà essere inferiore a quello indicato nella domanda di finanziamento.

Articolo 15

(Modifiche e variazioni del progetto)

1. Eventuali modificazioni del progetto, rese necessarie per intervenute esigenze tecniche e/o per eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di mutamento del quadro regolatorio in materia, ivi inclusa la normativa in materia di appalti pubblici, dovranno essere comunicate al MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia esclusivamente a mezzo PEC. Le comunicazioni opportunamente motivate dovranno essere accompagnate dalla scheda progettuale completa del piano finanziario eventualmente rimodulato, del cronoprogramma procedurale e del cronoprogramma di spesa qualora modificati.
2. Non è ammessa nessuna modificazione in diminuzione dei target dichiarati dal beneficiario del contributo in fase di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 il MiTE Direzione Incentivi Energia inoltrerà tramite PEC al beneficiario del contributo l'approvazione intervenuta della modificazione; detto termine è interrotto nel caso di richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti.
4. In tutti i casi in cui il programma di investimenti subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, a condizione che detta riduzione consenta comunque il raggiungimento del target indicato nella domanda di finanziamento, l'importo del contributo concesso sarà rideterminato di conseguenza. In tal caso il MiTE- Direzione Incentivi Energia comunicherà al beneficiario del contributo il nuovo ammontare del contributo, richiedendo, se del caso, al beneficiario del contributo medesimo, la restituzione della quota di contributo eventualmente già accreditata, a qualsiasi titolo, in eccedenza rispetto a tale nuovo ammontare.
5. Il beneficiario del contributo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di restituzione, oltre a restituire la quota di contributo richiesta, dovrà corrispondere al MiTE gli interessi semplici - da calcolarsi al tasso di interesse legale - maturati su detta quota, decorrenti dalla data del relativo accreditamento in favore dello stesso beneficiario del contributo fino a quella della restituzione effettiva.

Articolo 16

(Revoca del contributo)

1. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con provvedimento del MiTE – Direzione Generale Incentivi Energia in caso di perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di mancato raggiungimento alla data del 30 giugno 2026 degli obiettivi finali (espressi in km di rete) dichiarati dal beneficiario del contributo in fase di presentazione della domanda di finanziamento; nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico, in caso mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale e non consenta il raggiungimento del target dichiarato in fase di presentazione della domanda di finanziamento), in caso di violazione di

disposizioni normative nazionali e comunitarie comunque applicabili; in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, che verranno meglio esplicitati nel successivo decreto di concessione, nonché in tutti casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione del contributo.

Articolo 17

(Responsabile dell'avviso, Comunicazioni ed informazioni)

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente protempore della Divisione I del MiTE
2. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti utilizzando la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
3. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso pubblico possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: resilienza@pec.mite.gov.it. Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Articolo 18

(Tutela della privacy)

1. In attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs.101/2018, i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell' "Informativa sul trattamento dei dati personali" di cui all'allegato 2 al presente Avviso pubblico "Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta". I dati personali raccolti in relazione all'utilizzo dei fondi e per lo svolgimento delle attività di audit e controllo e saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti, alle disposizioni del TIT e di ogni altra Delibera ARERA citata nel presente avviso pubblico, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Articolo 20

(Controversie)

1. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 21

(Pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE www.mite.gov.it e ne viene data pubblicità tramite comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ogni eventuale modifica e integrazione al presente avviso, sarà pubblicata sul sito istituzionale del MiTE www.mite.gov.it e ne verrà data pubblicità tramite comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I soggetti proponenti dovranno attenersi alle modifiche o integrazioni pubblicate.

IL DIRETTORE GENERALE